Nel procedimento 73-69

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal Bundesfinanzhof nella causa dinanzi ad esso pendente

tra

FIRMA H. OEHLMANN & Co, Oldenburg,

e

HAUPTZOLLAMT MÜNSTER,

domanda vertente sulla validità dell'articolo 17, n. 2, del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19 e sull'interpretazione del combinato disposto dell'articolo 9 del regolamento della Commissione CEE, 25 luglio 1962 n. 87 e dell'articolo 7 del regolamento del Consiglio CEE, 30 giugno 1962 n. 54,

LA CORTE,

composta dai signori : R. Lecourt, presidente; R. Monaco, presidente di Sezione; A. M. Donner (relatore), A. Trabucchi e J. Mertens de Wilmars, giudici; K. Roemer, avvocato generale; A. Van Houtte, cancelliere,

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

## In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

Gli antefatti e il procedimento si possono riassumere come segue :
Il 22 marzo 1963 la ditta H. Oehlmann & Co. (in prosieguo denominata « ricorrente ») importava, tramite l'ufficio doganale di Münster, 99 086 kg di avena proveniente dai Paesi Bassi. Il prelievo comunitario veniva calcolato in base al tasso da applicarsi alla data dell'importazione, ma la ricorrente ricorreva contro il provvedimento in via amministrativa dinanzi all'ufficio doganale di Münster (in prosieguo detto « resi-

stente »), affermando che si sarebbe dovuto applicare il tasso vigente il 9 gennaio 1963, cioè quando sarebbe arrivata la spedizione se il trasporto marittimo non fosse stato ritardato dal gelo.

La reiezione del reclamo veniva impugnata dinanzi al Finanzgericht Münster, invocando il fatto che il regolamento del Consiglio CEE 4 aprile 1962, n. 19, relativo all'istituzione graduale di un' organizzazione comune di mercati nel settore dei cereali (GU 20.4.1962, pag. 933), presenta una lacuna in quanto non contempla la prefissazione dei prelievi per gli scambi intracomunitari. Spetterebbe ai tribunali colmare questa lacuna in via analogica. Nella fattispecie, dovrebbe applicarsi per via analogica il combinato disposto dell'articolo 9 del regolamento della Commissione CEE del 25 luglio 1962 n. 87, riguardante la determinazione delle modalità di applicazione delle licenze d'importazione e d'esportazione per i cereali e per i prodotti trasformati (GU 28.7.1962, n. 66), e dell'articolo 7 del regolamento del Consiglio CEE 30 giugno 1962 n. 54, relativo ai criteri per la determinazione delle entità dei premi da applicarsi alle importazioni di cereali provenienti dai paesi terzi (GU 2.7.1962, n. 54).

Tale disposizione precisa che in caso di prelievo prefissato per un'importazione dai paesi terzi, se l'importazione è stata rinviata per ragioni di forza maggiore, il calcolo dev'essere fatto in funzione del prezzo d'entrata nel mese d'importazione indicato. Tale disciplina sarebbe logica in quanto, sotto il profilo economico, il momento cruciale per stabilire il tasso di prelievo sarebbe quello in cui la merce arriva sul mercato interno cui è destinata. Nella fattispecie questo momento sarebbe il gennaio 1963.

Il Finanzgericht respingeva la domanda in quanto il fatto che il regolamento 19 limiti agli scambi coi paesi terzi la possibilità di predeterminare i prelievi, non costitutisce una lacuna, ma è una norma espressa e legittima. Inoltre, il combinato disposto dell'articolo 9 del regolamento 87/62 e dell'articolo 7 del regolamento 54/62 non potrebbe venire applicato per analogia. Si tratterebbe infatti di una disposizione speciale — altrettanto legittima — da applicarsi nella sola ipotesi del prelievo prefissato.

La ricorrente impugnava la decisione dinanzi al Bundesfinanzhof, allegando che in genere i cereali sono acquistati e rivenduti sul mercato di destinazione con notevole anticipo sull'importazione effettiva. L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali avrebbe tenuto conto di questo fatto giacché ammette la possibilità di prefissare i prelievi, cioè in caso di scambi con i paesi terzi. Negli scambi intracomunitari la prefissazione dei prelievi non sarebbe dunque indispensabile. Tuttavia, negli scambi intracomunitari, gl'importatori avrebbero ugualmente difficoltà a calcolare in anticipo il prelievo se l'importazione è ritardata per motivi di forza maggiore. Questo aspetto sarebbe stato trascurato dalle autorità comunitarie. Il senso e lo scopo delle organizzazioni di mercato della Comunità rivelerebbero che l'intenzione del legislatore comunitario non poteva essere quella di escludere in questo caso una disciplina speciale : ci troveremmo di fronte ad una vera lacuna che dovrebbe venir colmata applicando per analogia l'articolo 9 del regolamento 87/62, unitamente all'articolo 7 del regolamento 54/62.

Con decisione 21 ottobre 1969, il Bundesfinanzhof chiedeva alla Corte di giustizia, conformemente all'articolo 177 del trattato CEE, di pronunciarsi in via pregiudiziale sulle seguenti questioni :

a) Se sia in contrasto col trattato CEE il fatto che l'articolo 17, n. 2, del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962 n. 19 (GU 1962, pag. 933), relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali — predeterminazione dell'entità dei prelievi — contempli solo le importazioni dagli Stati membri.

b) In caso affermativo :
Se se ne possa dedurre che, in caso d'importazione di avena dall'Olanda, qualora il trasporto della merce sia stato ritardato per causa di forza maggiore, prima dell'entrata in vigore del regolamento 2 aprile 1963 n. 31 (GU 1963, pag. 1225), debba venire applicato non già il prelievo fissato per il giorno dell'importazione effettiva, ma quello in vigore il giorno in origine previsto, come stabilisce, per l'importazione da paesi terzi, il combinato disposto dell'articolo 9 del regolamento 25 luglio 1962 n. 87 (GU 1962, pag. 1895) e dell'articolo 7 del regolamento 30 giugno 1962 n. 54 (GU 1962, pag. 1581).

c) Qualora la questione a) o la questione b) venga risolta in senso negativo :
Se il combinato disposto dell'articolo 9 del regolamento 87/62 e dell'articolo 7 del regolamento 54/62 — applicazione dei prelievi prefissati in caso di ritardo nelle importazioni dovuto a forza maggiore — valga anche per l'importazione di avena dall'Olanda, cioè si debba applicare il prelievo vigente il giorno in cui avrebbe dovuto aver luogo l'importazione, qualora il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore, e ciò prima dell'entrata in vigore del regolamento 31/63, che di per sé non contiene alcuna disposizione in proposito.

Le norme di cui trattasi recitano :

*Articolo 17 del regolamento 19*

« 1. L'ammontare del prelievo intracomunitario ò di quello nei confronti dei paesi terzi che deve essere riscosso, è quello applicabile nel giorno dell'importazione.

2. Tuttavia, per quanto riguarda le importazioni in provenienza dai paesi terzi dei prodotti elencati nell'articolo 1, lettere a) e b), il prelievo applicabile nel giorno del deposito della domanda del titolo, modificato in funzione del prezzo di entrata che sarà posto in vigore alla data prevista per l'importazione, è applicato, a richiesta dell'interessato, che deve essere presentata al momento della domanda del titolo, ad una importazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo. In tal caso, al prelievo viene aggiunto un supplemento stabilito contemporaneamente al prelievo stesso.
La tabella dei supplementi è stabilita dalla Commissione secondo i criteri determinati, anteriormente al 1° maggio 1962, dal Consiglio che delibera all'unanimità, su proposta della Commissione. »

*Articolo 7 del regolamento 54/62*

« Se l'importazione non ha luogo durante il mese indicato nell'atto di domanda, e salvo deroghe la cui definizione e le cui modalità di applicazione devono essere determinate secondo le disposizioni dell'articolo 26 del regolamento 19 del Consiglio applicabili per analogia :

a) il prelievo che era applicabile il giorno del deposito della domanda del titolo d'importazione viene riveduto in funzione del prezzo di entrata in vigore il giorno dell'importazione e

b) il supplemento applicabile è quello più elevato, previsto per il prodotto in questione, dalla tabella dei supplementi in vigore il giorno del deposito della domanda del titolo d'importazione. »

*Articolo 9 del regolamento 87/62*

« Le disposizioni dell'articolo 7 del regolamento 54 del Consiglio non sono applicabili se l'importazione non ha avuto luogo nel mese indicato al momento della presentazione della domanda per motivi che giustificano un'eccezione a norma dell'articolo 8

paragrafi 2 e 3, del presente regolamento » (forza maggiore).
L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 4 dicembre 1969.
La ricorrente e la Commissione delle CC.EE. hanno presentato osservazioni scritte, conformemente all'articolo 20 dello statuto della Corte di giustizia della CEE.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.
La convenuta, rappresentata dal proprio mandatario « ad litem », avv. C. Brandel, del Foro di Amburgo, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig. Ehlermann, hanno svolto le loro osservazioni orali nell'udienza del 21 aprile 1970.
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 14 maggio 1970.

## II — Le osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 dello statuto

### *A — Sulla prima questione*

#### 1 — Osservazioni della ricorrente

La ricorrente espone che, in linea di principio, i cereali sono acquistati e rivenduti nel paese di destinazione con molto anticipo rispetto allo sdoganamento. Ne consegue che una partita di cereali è presente sul mercato di destinazione ancor prima di essere importata. Allorché è stato redatto il regolamento 19, si è tenuto conto di questa situazione, accordando all'importatore la facoltà di chiedere la prefissazione del prelievo da applicarsi all'importazione. Tuttavia, questa facoltà era ammessa solo per le importazioni da paesi terzi (art. 17, n. 2, del regolamento 19).
Per le importazioni a prelievo prefissato, disposizioni sucessive (art. 9 del regolamento 87/62, unitamente all'articolo 7 del regolamento 54/62) prevedevano che, in caso di forza maggiore, il prelievo si sarebbe applicato secondo il tasso in vigore alla data originariamente prevista per l'importazione.
Per contro, negli scambi intracomunitari, i prelievi venivano sempre calcolati in base al tasso vigente alla data dell'importazione effettiva. Tale disparità di trattamento pare si fondi sul fatto che, negli scambi intracomunitari, il lasso di tempo tra l'acquisto e l'importazione è breve e le fluttuazioni di prezzo sono molto meno sensibili che sul mercato mondiale. Tuttavia, casi come quello in esame confermano la necessità di estendere la disciplina anche agli scambi intracomunitari. Infatti, dopo l'entrata in vigore del regolamento 19, il Consiglio ha adottato regolamenti che consentono di prefissare i prelievi anche negli scambi intracomunitari (particolarmente per quanto riguarda l'avena, il regolamento del Consiglio 12.4. 1963, n. 31; GU 1963, pag. 1225).
Da quanto precede, la ricorrente trae la conclusione che, se la disciplina comunitaria ha in un primo tempo limitato l'applicazione del sistema della prefissazione (e quindi dell'art. 9 del regolamento 87/62) alla sola importazione di cereali dai paesi terzi, detta soluzione si fondava su una stima errata delle esigenze economiche. Comunque, tale restrizione era contraria al trattato CEE in quanto ostacolava gli scambi intracomunitari, benchè il trattato sancisca esplicitamente che questi hanno la precedenza su quelli coi paesi terzi. Infatti la « preferenza comunitaria » implica che, sotto tutti gli aspetti essenziali, gli scambi intracomunitari non devono essere sfavoriti rispetto alle analoghe operazioni commerciali coi paesi terzi.

#### 2 — Osservazioni della Commissione

Secondo la Commissione, il cosiddetto principio della preferenza comunitaria non implica che la disciplina degli scambi intracomunitari rispecchi esat-

tamente, ma con maggiori vantaggi, la disciplina del commercio coi paesi terzi. È sufficiente che da un raffronto tra le due discipline risulti che nel complesso gli scambi intracomunitari hanno la precedenza sugli scambi coi paesi terzi. Se si parte da queste considerazioni, non si possono avere dubbi circa il rispetto del principio della preferenza comunitaria.

a) Il regolamento 19 favorisce gli scambi intracomunitari sia per effetto della somma forfettaria (di cui all'art. 2 del regolamento) defalcata dai prelievi intracomunitari, sia per il fatto che i prelievi comunitari vengono calcolati in base ai prezzi praticati da ciascuno degli Stati membri, consentendo così agli esportatori di tutti gli Stati membri di vendere su un determinato mercato a condizioni pari, mentre i prelievi nei confronti dei paesi terzi sono calcolati sulla base del prezzo più basso del mercato mondiale, cosicché le esportazioni dei paesi terzi a prezzo superiore non possono giungere sul mercato comune se non a un prezzo superiore a quello praticato nella Comunità.

b) Gli elementi che negli scambi coi paesi terzi rendono indispensabile che si conceda la possibilità di fissare i prelievi in anticipo, cioè i lunghi periodi che intercorrono tra acquisto e importazione e, d'altro canto, le notevoli fluttuazioni dei prezzi che si registrano frequentemente sul mercato mondiale, sono ignoti al commercio intracomunitario. Essendo diversi i presupposti di fatto, è logico che anche la disciplina sia diversa.
Pur se la predeterminazione del prelievo negli scambi intracomunitari è stata concessa per alcune categorie di cereali, detta disciplina comunque aveva indole temporanea e sperimentale. La prefissazione dei prelievi intracomunitari è sempre stata una fonte di difficoltà, come risulta dalle cause 106 e 107-63 e da altre ancora.
Da quanto detto sopra, si desume che l'impossibilità di predeterminare il prelievo per gli scambi intracomunitari non è una lacuna, ma è stata voluta dal Consiglio.

*B — Sulla seconda questione*

1 — Osservazioni della ricorrente

La ricorrente ricorda che a norma dell'articolo 40, n. 3, del trattato, « l'organizzazione comune... può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definite all'articolo 39 »...
Ora, riprendendo la nozione di « provvedimenti necessari », il trattato ha ammesso l'applicabilità in diritto comunitario del principio di proporzionalità, il che implica che i provvedimenti adottati devono essere necessari ed adeguati per ottenere questi scopi del trattato. Il combinato disposto dell'articolo 9 del regolamento 87/62 e dall'articolo 7 del regolamento 54/62 è incompatibile con detti criteri, in quanto si applica solo agli scambi coi paesi terzi.
Infatti, invece di perseguire gli scopi enunciati dall'articolo 39, la limitazione agli scambi coi paesi terzi costituisce una discriminazione a danno del commercio intracomunitario ed impone alle importazioni dai paesi membri rischi — e, di riflesso, oneri — esagerati e superflui. Stando così le cose, spetta alle amministrazioni nazionali porre rimedio alle omissioni delle autorità comunitarie, quindi nella fattispecie dette autorità dovrebbero applicare la disciplina riguardante la forza maggiore anche alle importazioni dagli Stati membri. La ricorrente propone perciò di dare soluzione affermativa alla seconda questione.

2 — Osservazioni della Commissione

Poiché la seconda questione è subordinata alla soluzione affermativa della prima, la Commissione ritiene che, tenuto conto di quanto ha esposto a proposito della questione n. 1, è superfluo dilungarsi sulla seconda.

Nella fase orale, la Commissione comunque ha espresso il proprio parere circa l'applicazione agli atti comunitari del principio di proporzionalità. A questo proposito la Commissione osserva che, se si accogliesse eventualmente questo principio, non lo si dovrebbe ammettere solo in forza dell'articolo 40 del trattato, ma come principio generale che disciplina il complesso dell'attività normativa della Comunità. D'altro canto, essa ricorda che l'accettazione di tale principio non può indurre la Corte a sostituire la propria valutazione, circa l'opportunità dei provvedimenti da adottare, alla valutazione del legislatore comunitario.

C — *Sulla terza questione*

1 — Osservazioni della ricorrente

Il fatto che la disciplina riguardante la forza maggiore si applichi solo alle importazioni dai paesi terzi, non è « necessario » a norma dell'articolo 40, né è d'altra parte la conseguenza di una decisione ponderata del Consiglio, ma solo di un'errata stima delle esigenze economiche del commercio intracomunitario. Ne consegue che si tratta di una vera lacuna che va colmata applicando per analogia le norme summenzionate.

2 — Osservazioni della Commissione

La Commissione sostiene che questa questione debba essere risolta negativamente.

Il problema del ritardo nell'importazione dovuto a forza maggiore non è sfuggito al legislatore, come dimostrano i regolamenti 54 e 87. L'inesistenza di una disciplina speciale per il calcolo dei prelievi non prefissati non va attribuita ad una dimenticanza, ma è stata voluta dal legislatore. Quest'ultimo non è vincolato da alcun principio giuridico generale ad emanare norme speciali, né in particolare quelle auspicate dalla ricorrente.

La disciplina che contempla la prefissazione del prelievo intracomunitario non ha disposizioni equivalenti all'articolo 9 del regolamento 87. Tale disposizione è d'altro canto restata un'eccezione, già soppressa dall'articolo 4 del regolamento della Commissione CEE 13 ottobre 1963 n. 111 (GU 1963, pag. 2490), che ha limitato alla sola lettera b) la non applicabilità, in caso di forza maggiore, dell'articolo 7 del regolamento 54/62. La legittimità di questo emendamento non è mai stata posta in discussione.

La Commissione sostiene che una disciplina come quella auspicata dalla ricorrente sarebbe difficilmente applicabile. La disciplina speciale cui si riferisce il Bundesfinanzhof differisce notevolmente da quella richiesta dalla ricorrente, il cui atteggiamento presuppone l'esistenza di un sistema di prelievo individuale, mentre il regolamento 19 istituisce un regime di prelievo generale.

## In diritto

1 Con ordinanza 21 ottobre 1969, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 4 dicembre 1969, il Bundesfinanzhof ha sottoposto, in forza dell'articolo 177 del trattato CEE, tre questioni sulla validità e sull'interpretazione di determinate disposizioni comunitarie che disciplinano l'importazione e l'esportazione di cereali.

Sulla prima questione

2 Con la prima questione il Bundesfinanzhof chiede se sia incompatibile col trattato CEE il fatto che l'articolo 17, n. 2, del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962 n. 19, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU 1962, pag. 933), contempli solo le importazioni da paesi terzi e non quelle dagli Stati membri.

3/4 La disposizione di cui trattasi contempla la possibilità di prefissare il prelievo dovuto sulle importazioni da paesi terzi. Dagli atti di causa e dalle osservazioni della ricorrente nella causa di merito si desume che la questione verte sull'eventuale incompatibilità col principio detto della preferenza comunitaria o con lo spirito dell'articolo 40 del trattato. La causa di merito trae infatti origine da un ritardo, provocato dal gelo dei canali, nel trasporto in Germania di una partita di avena proveniente dai Paesi Bassi e destinata alla ricorrente. A seguito di questo ritardo, l'importatore ha dovuto corrispondere un prelievo superiore a quello che sarebbe stato applicato se l'importazione fosse avvenuta alla data prevista in origine.

La ricorrente nella causa di merito ha contestato la legittimità dell'articolo 17 del regolamento comunitario, assumendo che, se fosse stata applicabile nei suoi confronti la disciplina comunitaria relativa alle importazioni ritardate per cause di forza maggiore, essa non avrebbe subito un trattamento del genere, e che d'altro canto l'applicazione di detta disciplina gli è stata negata in quanto essa è prevista solo per i casi contemplati dal predetto articolo 17. In particolare, essa sostiene che detta disposizione, in primo luogo avvantaggia le importazioni di cereali da paesi terzi rispetto agli scambi intracomunitari — il che è incompatibile col principio della preferenza comunitaria — e, in secondo luogo, è più restrittiva del necessario, il che stride col principio della proporzionalità sancito, a suo giudizio, dall'articolo 40 del trattato.

5 I regimi cui il regolamento n. 19 sottopone i cereali a seconda ch'essi provengano dai paesi terzi o, rispettivamente, dagli Stati membri, sono troppo diversi perché le singole disposizioni possano essere confrontate direttamente. Benché il regolamento 19 stabilisca che tutti i cereali importati dagli Stati membri sono soggetti al prelievo, onde portare il loro prezzo al livello del « prezzo d'entrata » dello Stato membro di cui trattasi, la reale incidenza di questo prelievo è radicalmente diversa a seconda che si tratti di un'importazione da paesi terzi o da paesi della Comunità.

Per le importazioni da paesi terzi, il prezzo di riferimento per il calcolo del prelievo si basa infatti sul prezzo del mercato mondiale, generalmente molto inferiore al prezzo d'entrata degli Stati membri, cosicché il prelievo, in questo caso, dà luogo alla riscossione di somme considerevoli. Per contro, il prelievo intracomunitario si fonda sul prezzo franco frontiera dello Stato membro esportatore, che generalmente non differisce molto dal prezzo d'entrata dello Stato membro importatore, e per di più viene ridotto di un importo a forfait, come previsto dall'articolo 2 del regolamento 19, cosicché il prelievo intracomunitario è relativamente basso e sovente addirittura nullo.

D'altra parte, le fluttuazioni dei prezzi nel mercato comune, proprio grazie alla disciplina comunitaria, hanno scarti molto inferiori a quelli del mercato mondiale, situazione che d'altronde può risentire del fatto che le linee di comunicazione con i principali paesi terzi esportatori sono in genere più lunghe dei percorsi intracomunitari.

6 Non si può considerare come un'inosservanza del principio della preferenza comunitaria il fatto che, in vista di queste differenze, i regolamenti abbiano previsto, per le importazioni da paesi terzi, la possibilità di prefissare il prelievo — onde proteggere gl'interessati da fluttuazioni di prezzo troppo onerose — ed abbiano stabilito al tempo stesso delle disposizioni relative ai ritardi dovuti a forza maggiore, senza fare lo stesso per gli scambi intracomunitari.

7 La circostanza che l'applicazione di una disposizione isolata del regime in vigore per le importazioni da paesi terzi avrebbe potuto, in una situazione eccezionale, implicare per un operatore intracomunitario il pagamento di un prelievo inferiore a quello riscosso in realtà, non è di per sé sufficiente ad inficiare questa conclusione.

8 La ricorrente nella causa di merito deduce ancora che regolamenti emanati in seguito hanno ammesso la prefissazione del prelievo anche per le importazioni da paesi membri della Comunità, il che proverebbe che il limitare agli scambi coi paesi terzi la disposizione dell'articolo 17, n. 2, del regolamento non è necessario ed è quindi in contrasto con lo spirito dell'articolo 40, il quale autorizza il Consiglio ad adottare soltanto le norme necessarie per il funzionamento del mercato comune agricolo.

9 La Corte osserva che il sistema del prelievo prefissato si presta ad abusi e poiché il pericolo aumenta col diminuire delle distanze, il Consiglio aveva

giustificati motivi per introdurre tale facoltà negli scambi intracomunitari solo dopo averla sperimentata negli scambi, meglio controllabili, coi paesi terzi, settore nel quale d'altronde tale sistema era più necessario.

10 Dagli elementi sottoposti alla Corte non emergono quindi valide ragioni per risolvere affermativamente la prima questione.

Sulla seconda questione

11 La questione, essendo subordinata alla soluzione affermativa della prima, è divenuta priva di oggetto.

Sulla terza questione

12/13 Con questa questione il Bundesfinanzhof chiede se il combinato disposto dell'articolo 9 del regolamento della Commissione 25 luglio 1962 n. 87 (GU 1962, pag. 1895) e dell'articolo 7 del regolamento del Consiglio 30 giugno 1962 n. 54 (GU 1962, pag. 1581), relativo alla riscossione di un prelievo prefissato in caso di ritardo nell'importazione dovuto a forza maggiore, si applichi per analogia anche all'importazione di avena dai Paesi Bassi. Si deve dunque stabilire se vada riscosso il prelievo in vigore il giorno previsto per l'importazione, ove questa sia stata ritardata per causa di forza maggiore.

14 Gli articoli summenzionati riguardano le conseguenze della prefissazione del prelievo, in particolare nel caso in cui l'importazione non avvenga nel corso del mese indicato nella domanda di prefissazione (art. 7 del regolamento 54/62) e il ritardo sia dovuto a circostanze che giustificano un trattamento eccezionale (art. 9 del regolamento 87/62).

15 Queste disposizioni presuppongono l'esistenza di un certificato di prefissazione del prelievo, il quale implica, come contropartita, l'obbligo di effettuare l'importazione ad una data determinata, indicata nel certificato, obbligo il cui adempimento è garantito dal deposito di una cauzione.

È però difficile immaginare l'applicazione di dette disposizioni a una situazione del tutto differente, caratterizzata soltanto dal fatto che l'importazione è avvenuta in un giorno diverso da quello previsto in un primo

tempo. Quest'ultima situazione è troppo diversa da quelle contemplate dalle disposizioni di cui trattasi perché appaia giustificata l'applicazione per analogia di queste ultime.

16 La soluzione della terza questione deve dunque essere negativa.

## Sulle spese

17/18 Le spese esposte dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa di merito, il procedimento costituisce un incidente sollevato nella causa pendente dinanzi al Bundesfinanzhof, al quale spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le osservazioni orali della convenuta nella causa di merito e della Commissione delle Comunità europee,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli articoli 40 e 177,
visto il regolamento del Consiglio CEE 4 aprile 1962 n. 19,
visto il regolamento del Consiglio CEE 30 giugno 1962 n. 54/62,
visto il regolamento della Commissione CEE 25 luglio 1962 n. 87/62,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, in ispecie l'articolo 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

statuendo sulle questioni deferitele dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 21 ottobre 1969, afferma per diritto :

**1° L'esame della questione deferita dal Bundesfinanzhof non rivela alcun elemento che possa inficiare la validità dell'articolo 17, n. 2 del regolamento del Consiglio CEE 4 aprile 1962 n. 19.**

**2° La disciplina istituita dall'articolo 9 del regolamento della Commissione CEE 25 luglio 1962 n. 87, congiuntamente all'articolo 7 del regolamento del Consiglio CEE 30 giugno 1962 n. 54, non può essere applicata per analogia all'importazione d'avena dai Paesi Bassi.**

Così deciso a Lussemburgo, il 24 giugno 1970.

Lecourt Monaco

Donner Trabucchi Mertens de Wilmars

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 24 giugno 1970.

Il cancelliere Il presidente

A. Van Houtte R. Lecourt

## CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE KARL ROEMER DEL 14 MAGGIO 1970 [1]

*Signor Presidente,*

*Signori Giudici,*

Dobbiamo occuparci oggi in via pregiudiziale della valutazione e dell'interpretazione di norme riguardanti l'organizzazione comune di mercato per i cereali, creata e disciplinata dal regolamento 19 (GU 1962, pag. 933) ed integrata da vari altri regolamenti.

Ricorderò anzitutto che lo scopo principale di detta organizzazione di mercato era quello di stabilizzare ad un livello unico, superiore a quello del mercato mondiale e talvolta superiore ai prezzi vigenti negli Stati membri, il prezzo dei cereali, che a quel tempo non era ancora unificato in tutta la Comunità, ma veniva fissato dagli Stati membri autonomamente, entro i limiti stabiliti dagli organi comunitari. L'organizzazione del mercato istituiva a questo scopo un sistema di prezzi indicativi (con scaglionamenti e aumenti mensili), fissati dagli Stati membri (cioè quei prezzi che appaiono più vicini al prezzo ideale del prodotto in questione, in relazione all'andamento del mercato della zona più deficitaria). Anzitutto questi prezzi venivano garantiti da prezzi d'intervento (pure con scaglionamento mensile), fissati con un certo margine rispetto ai prezzi indicativi e che dovevano venire corrisposti dallo Stato membro nel quale essi vigevano, per ogni acquisto di partite di cereali ad esso offerte.

Onde scoraggiare le importazioni (da paesi terzi, ai prezzi del mercato mondiale, oppure dagli altri Stati membri ove si praticavano prezzi inferiori), si istituiva un sistema di prelievi grazie al quale sarebbe stato possibile allineare i prezzi dei prodotti importati al livello dei prezzi indicativi. Il prelievo corrispondeva esattamente alla differenza tra i prezzi indicativi calcolati alla frontiera (il cosiddetto prezzo d'entrata, pure scaglionato mensilmente) e — per le importazioni dai paesi terzi — il

1 — Traduzione dal tedesco.